



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO OTRANTO

ORDINANZA N° 18/2020

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI VARO ED ALAGGIO DI UNITÀ NAVALI - A MEZZO AUTOGRU' - DA ESEGUIRSI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI OTRANTO

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

VISTO: l'art. 19, punto 1, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 dove è espressamente prescritto che *“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato ... omissis ... il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza ...omissis...;*

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 recante il *“Riordino della legislazione in materia portuale”*

VISTO: il D. Lgs. 28 luglio 1999, n° 272 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e riparazione delle navi in ambito portuale;

VISTA: l' Ordinanza n° 15/2016 in data 23.02.2016, e ss.mm. e ii., della Capitaneria di Porto di Gallipoli con la quale è stato approvato il *“Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Gallipoli”*.

VISTA: l' Ordinanza n° 19/2005 datata 28.07.2005 disciplina dell'uso dello scalo d'alaggio molo San Nicola;

VISTA: l'Ordinanza n° 42/2007 datata 13.09.2007 *“regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Otranto;*

CONSIDERATO: che l'Autorità Marittima - con l'attuale assetto normativo - svolge, tra l'altro, le funzioni riconducibili alla *“gestione”* degli aspetti tecnico-nautici dei porti, alla sicurezza della navigazione ed alla polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione, dal Regolamento al predetto codice e dalle leggi speciali;

RITENUTO: necessario regolamentare in maniera uniforme nell'ambito del Circondario marittimo di Otranto le operazioni di varo ed alaggio delle unità navali da eseguirsi a mezzo autogrù, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e degli ambiti portuali, evitando eventuali interferenze tra dette operazioni ed il regolare svolgimento delle altre attività portuali;

RITENUTO: opportuno ottimizzarne le fasi amministrative e di controllo relative a detta disciplina, anche alla luce dei contenuti del predetto art.19 della Legge 241/1990;

VISTI: gli atti d'Ufficio;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 68, 81, 1174 e 1255 del Codice della Navigazione, dall'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima, nonché l'articolo l'art. 104 comma 1 lettera v) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

ORDINA

Articolo 1

(Oggetto della disciplina)

La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza ed operatività portuale, le operazioni di alaggio e varo a mezzo di autogrù di unità navali per conto proprio o per conto terzi, nelle aree demaniali marittime all'uopo individuate ricadenti nel Circondario Marittimo di Otranto (ivi compresi i siti riportati nel successivo art. 4).

Restano escluse dalla presente disciplina le operazioni di alaggio e varo che si svolgono all'interno di aree in concessione e/o comunque in uso esclusivo a soggetti privati e/o pubblici in genere, già disciplinate dalla normativa vigente di settore in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

- **alaggio** - l'operazione di tiro a secco di unità navali a mezzo autogrù;
- **varo** - l'operazione di ricollocamento in mare di unità navali a mezzo di autogrù.
- **attività esercitata per conto proprio** - è l'attività svolta da persone fisiche/ giuridiche, enti privati e/o pubblici con mezzi di proprietà o in comodato, condotti personalmente dal titolare della licenza di trasporto in conto proprio e/o da suo dipendente; l'attività non deve essere economicamente prevalente bensì complementare o accessoria all'attività principale del soggetto giuridico. Le unità navali alate o varate dovranno appartenere agli stessi soggetti giuridici che svolgono l'attività, oppure dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito in forza di un contratto di deposito tra le parti.
- **attività esercitata conto terzi** - consiste nell'attività professionale di alaggio e varo quale prestazione di servizio verso un determinato corrispettivo da parte di imprese regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e muniti di specifica autorizzazione.

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

La presente Ordinanza si applica a tutti i soggetti che espletano attività di alaggio e varo di unità navali nell'ambito del Circondario Marittimo di Otranto a mezzo autogrù e più precisamente nei siti individuati nel successivo articolo 4.

Sono escluse dall'applicazione della presente Ordinanza le operazioni di varo e alaggio di unità navali effettuate con carrelli trainati da autoveicoli, impegnando scali di alaggio pubblici, e medesime operazioni effettuate su aree demaniali marittime in concessione, fermo restando il rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti sulle predette aree interessate e/o qualsivoglia altra disposizione inerente l'attività in parola.

Articolo 4

(Individuazione dei siti)

Le attività di alaggio e varo negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Otranto, disciplinate dalla presente Ordinanza, potranno essere svolte unicamente nei siti di seguito indicati,

1. **Porto di Otranto:** banchina denominata "Molo San Nicola", tratto di banchina compreso tra il secondo e terzo braccio del Molo Foraneo (evidenziato dal colore giallo in Allegato 2);
2. **Porto di Castro:** il tratto della banchina Muraglione, di circa metri lineari 30, (tratto evidenziato con colore giallo in Allegato 3);

Articolo 5

(Prescrizioni per l'esecuzione delle operazioni di alaggio e varo)

E' vietata l'esecuzione delle operazioni di alaggio e varo con persone a bordo dell'unità navali.

I soggetti che eseguono le operazioni di alaggio e varo di unità navali a mezzo autogrù dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) accertarsi dell'idoneità e delle condizioni di praticabilità del tratto di banchina, anche in funzione del tonnellaggio dell'unità navale che si dovrà alare e/o varare e del peso del mezzo gommato che si utilizza e comunque rispettando i limiti imposti dalle vigenti ordinanze, regolamenti, e qualsiasi altro atto autorizzativo e/o prescrittivo;
- b) posizionare gli automezzi utilizzati parallelamente al ciglio di banchina e ad una distanza minima di sicurezza giudicata idonea dall'operatore professionale che esercita l'attività, in modo da consentire in sicurezza le operazioni di alaggio e varo;
- c) sistemare, durante tutta la durata delle operazioni di cui trattasi, un'adeguata recinzione di tipo mobile, idonea ad impedire a mezzi e persone non addette ai lavori di avvicinarsi all'interno del raggio di sicurezza di cui alla lettera b) del successivo comma. Inoltre dovrà essere esposto, in posizione ben visibile, uno o più cartelli con la scritta **"ATTENZIONE GRU' IN MOVIMENTO E CARICHI SOSPESI"**;
- d) organizzare le operazioni affinché l'afflusso/deflusso delle unità da diporto avvenga in modo ordinato senza intralciare il regolare svolgimento del traffico portuale.

Inoltre, durante l'esecuzione delle operazioni, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

- a) è vietato lasciare carichi sospesi incustoditi;
- b) intorno all'area di esecuzione delle operazioni di varo ed alaggio a mezzo autogrù, deve comunque essere assicurata una zona di sicurezza mantenuta sgombera da veicoli, persone e natanti, avente centro nel punto di sosta del mezzo di sollevamento e raggio pari alla lunghezza del braccio di sollevamento, maggiorato di ulteriori metri 15 (quindici).
- c) tutti gli apprestamenti utilizzati per il sollevamento/calata (cavi, fasce e simili), devono essere idonei a sostenere lo sforzo di tensione sollevamento del mezzo da alare/varare e devono rispettare quanto richiesto dalla normativa vigente, devono essere collaudati e muniti dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- d) la sosta in banchina delle unità navali destinate all'alaggio è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dell'operazione stessa, ovvero, per quelle varate, limitatamente al tempo occorrente per l'allestimento dei presidi tecnico/nautici dell'unità onde riprendere la navigazione in sicurezza;
- e) i conducenti dei veicoli che devono effettuare le operazioni, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, e tenuti ad osservare le prescrizioni normative per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a se stessi, a cose e/o persone, restando sottinteso che per qualsiasi eventuale danno a cose e/o persone o a strutture portuali derivanti da incidenti ne risponde in solido la ditta e/o la società proprietaria dei mezzi, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo la vigente normativa in materia di responsabilità civile e penale;
- f) i soggetti impegnati nelle operazioni di varo e/o alaggio, nonché i conducenti delle unità navali interessate, in caso di danni a cose e/o persone, fermo restando gli adempimenti prescritti dalle norme e le responsabilità, sono tenuti ad informarne, nell'immediato, l'autorità marittima;
- g) stante la promiscuità della viabilità urbana con quella portuale, l'accesso delle autogrù in porto dovrà comunque essere subordinato ad eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, in materia di circolazione veicolare.

Le operazioni di alaggio e varo sono vietate in ore notturne. Le stesse dovranno essere effettuate dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle ore **08.00 sino a 30 minuti prima del tramonto**.

Per il Porto di Castro, al fine di non arrecare pregiudizio alla sicurezza del traffico veicolare e pedonale, le operazioni potranno essere effettuate dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle ore **06.00 fino alle ore 08.00**,.

L'Autorità Marittima locale può autorizzare operazioni in deroga alle disposizioni della presente Ordinanza al solo fine di scongiurare improvvise ed urgenti situazioni che, se non gestite con tempestività, possono costituire pericoli alla sicurezza portuale, della navigazione e di carattere militare, nelle sue più ampie accezioni.

Articolo 6

(Requisiti della Ditta/Società incaricata delle operazioni)

Le ditte/società interessate dalle operazioni di varo ed alaggio di cui alla presente Ordinanza devono necessariamente essere in regola con la prevista *“Comunicazione di inizio/prosieguo attività”*, a titolo continuativo o occasionale, nell’ambito demaniale marittimo del Compartimento Marittimo di Otranto, da richiedersi ed ottenere ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n° 15/2016 in data 23.02.2016, e ss.mm. e ii., della Capitaneria di Porto di Gallipoli con la quale è stato approvato il *“Regolamento per l’esercizio di attività nell’ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Gallipoli”*.

Articolo 7

(Comunicazione di alaggio/varo, divieto di espletamento delle operazioni, obbligo di eventuali ulteriori prescrizioni)

Le ditte/società che intendono effettuare attività di alaggio e/o varo di unità nel Circondario Marittimo di Otranto dovranno presentare apposita comunicazione alla locale Autorità Marittima competente per territorio secondo il *format* in Allegato 1 alla presente Ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, alla quale dovranno essere allegate le copie del:

- documento d’identità del Titolare della ditta/società;
- documento d’identità del conducente e dell’operatore della autogrù;
- libretto di circolazione dell’autogrù;
- ultima ispezione periodica alla quale è stata sottoposta l’autogrù;
- assicurazione dell’autogrù.

La suddetta comunicazione, inoltrata all’indirizzo P.E.C. ovvero a mezzo email istituzionale, **con almeno due giornate lavorative di anticipo**, deve essere compilata, in maniera leggibile, con carattere stampatello ed in ogni sua parte.

L’Autorità Marittima locale, in caso di accertata carenza dei requisiti e/o dei presupposti, ovvero qualora sussistano impedimenti connessi alla situazione operativa in porto, adotta - ai sensi dell’art.19, punto 3, della Legge n°241/90 - motivato provvedimento di divieto di esecuzione/prosecuzione dell’attività richiesta comunicandolo, stesso mezzo, al richiedente.

Il cennato divieto, apposto in calce alla comunicazione conforme al richiamato Allegato 1, costituisce diniego all’attività di alaggio e/o varo dell’unità, che pertanto non potrà essere effettuata.

Analogamente, l’Autorità Marittima locale potrà imporre, stesso mezzo, qualora ritenuto necessario, ulteriori prescrizioni per l’esecuzione delle operazioni in porto comunicate.

In caso di sovrapposizione di operazioni di alaggio e/o varo, la priorità fra le stesse verrà stabilita sulla base dell’ordine cronologico di arrivo dell’autogrù nell’area di varo/alaggio ovvero, in caso di arrivo contemporaneo, di ricezione delle relative comunicazioni.

Articolo 8

(Disposizioni finali e sanzioni)

La presente Ordinanza, che entrerà in vigore il 15.05.2020 , è pubblicata all'albo d'ufficio, inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze, nonché inserita tra gli atti normativi continuativi della Capitaneria di porto di Otranto, consultabili sul sito istituzionale "<http://www.guardiacostiera.gov.it/ottranto>", nella sezione Ordinanze o Avvisi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ogni disposizione disciplinante analoga materia in contrasto con la presente Ordinanza è da ritenersi abrogata.

I contravventori alla presente Ordinanza, fermo restando i poteri conferiti al Comandante del porto dagli articoli 1249 e 1255 del Codice della Navigazione, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 dello stesso Codice, oltre che ai sensi delle specifiche vigenti normative in materia di documentazione amministrativa, sempreché il fatto non costituisca diversa o più grave violazione.-

Otranto, 12.05.2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pietro VICEDOMINI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIETRO VICEDOMINI

In Data/On Date:

martedì 12 maggio 2020 16:41:40

Stampato allegato all'Ordinanza n. 18/2020 in data 12.05.2020 dell' Ufficio Circondariale marittimo di Otranto

All' AUTORITA' MARITTIMA di

- ☐ **Otranto** (Telefono 0836943064 Fax 0836946621 Email ucotranto@mit.gov.it)
- ☐ **Castro** (Telefono 0836943064 Fax 0836946621 Email lccastromarina@mit.gov.it)
- ☐ **San Foca** (Telefono 0832881103 Fax 0832840000 Email dlsanfoca@mit.gov.it)

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta
denominata _____ con sede in _____
alla Via _____ n° _____ tel. _____,

COMUNICA

- che presso la banchina denominata _____ del Porto di _____
_____, nei giorni ed orari di seguito specificati, saranno effettuate le seguenti operazioni:
- alaggio (giorno ____/____/____ dalle ore ____ alle ore ____);
- varo (giorno ____/____/____ dalle ore ____ alle ore ____)

della sottonotata unità navale

Dati identificativi dell'unità navale da varare/alare

- Nominativo: _____	- N° iscrizione _____
- Lungh. f.t.: _____	- largh.: _____
- Dislocamento: _____	- T.S.L.(stazza): _____

Dati identificativi Proprietario/Armatore/Comandante/altro committente (barrare le voci non interessate)

(Cognome e nome) _____ nato a _____ (Prov: _____)
) e residente a _____ in via/P.zza _____
Tel: _____ - _____;

- Incaricato di eseguire le operazioni di varo/alaggio in qualità di Direttore e Responsabile delle operazioni sarà il
Sig. _____ qualifica _____ nato a _____
_____ il _____ residente a _____ Via _____
_____ tel. _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza dell'Ordinanza n° 18/2020 in data 12.05.2020 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni nella stessa contenute, nonché quelle ulteriori che l'Autorità Marittima locale riterrà opportuno impartire in relazione a casi specifici e situazioni contingenti;
- che le operazioni saranno effettuate a mezzo gru semovente idonea, provvista dei relativi certificati, in regola con i collaudi previsti e regolarmente coperta da polizza assicurativa in corso di validità;
- i mezzi e le attrezzature di sollevamento utilizzati (cavi, fasce e simili, etc.) sono idonei in relazione al rapporto tra il dislocamento della gru e dell'unità navale da alare/varare;

- il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e la ditta è autorizzata a operare in base alle vigenti disposizioni in materia;
- la ditta ha provveduto ad effettuare la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 68 del codice della navigazione;
- terminate le operazioni di alaggio e varo, tutti gli attrezzi e mezzi meccanici saranno allontanati dal ciglio banchina;
- nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, la scrivente darà inizio all'alaggio/varo una volta ultimate le altre operazioni;
- di manlevare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificare durante le operazioni di alaggio e/o varo;
- di informare immediatamente l'autorità marittima di qualsiasi evento rilevante (danni a cose e/o persone) manifestatosi durante le operazioni.

AL L E G A

Alla presente copia del:

- documento d'identità del Titolare della ditta/società;
- documento d'identità del conducente e dell'operatore della autogrù;
- libretto di circolazione dell'autogrù;
- ultima ispezione periodica alla quale è stata sottoposta l'autogrù;
- assicurazione dell'autogrù.-

_____ lì, _____

N° _____/20 ____



(Autorità Marittima competente)

VISTA: la Comunicazione sopra indicata;

VISTA: l'Ordinanza n°18/2020 in data 12.05.2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto,

FORMULA IL PRESENTE DINIEGO

Per le seguenti motivazioni:

RITIENE NECESSARIA L'OSSERVANZA DELLE ULTERIORI SEGUENTI PRESCRIZIONI

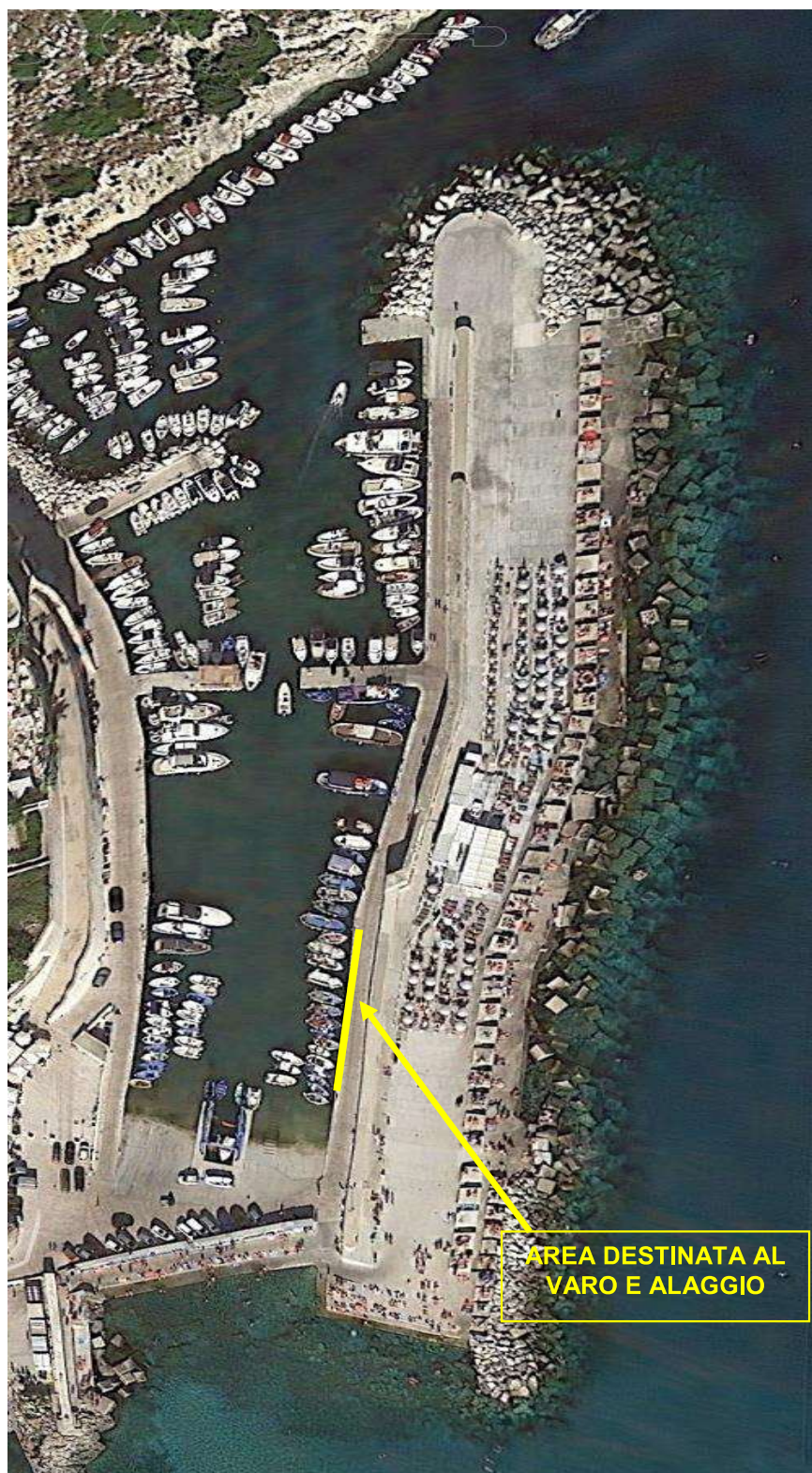
_____.

_____ lì, _____

ALLEGATO 2 – PORTO DI OTRANTO



ALLEGATO 3 – PORTO DI CASTRO



AREA DESTINATA AL
VARO E ALAGGIO